

CORTE DI GIUSTIZIA UE, sentenza 13 marzo 2025, causa C-247/23; Pres. K. Lenaerts – Rel. T. von Danwitz – Avv. Gen. A.M. Collins – VP c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság.

**Dati personali – Identità di genere – Transidentità – Diritto di rettifica – Diritti fondamentali – Diritto al rispetto della vita privata – Misure limitative dei diritti dell'interessato.**

*In base all'art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), l'autorità nazionale responsabile di un registro pubblico ha l'obbligo di rettificare i dati personali concernenti l'identità di genere qualora risultino inesatti. Il diritto di rettifica può essere esercitato previa presentazione da parte dell'interessato di elementi probatori pertinenti e sufficienti, ma non è possibile subordinare l'esercizio di tale diritto, in base a una prassi amministrativa, alla produzione di prove di un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.*

## Rettifica dei dati e identità di genere. Il diritto alla protezione dei dati personali come dispositivo di salvaguardia di diritti e libertà fondamentali\*

**Simone Franca**

*Ricercatore di Diritto amministrativo e pubblico nell'Università di Trento*

**SOMMARIO:** 1. Lo svolgimento del processo. – 2. La tutela del rifugiato transgender nell'ordinamento ungherese al cospetto del diritto sovranazionale. – 3. Il diritto di rettifica *ex art.* 16 del GDPR a tutela della transidentità. – 4. L'esercizio del diritto di rettifica: lo spazio dello Stato membro nel prisma dell'art. 23 GDPR. – 5. Per concludere: la tutela dei dati personali come dispositivo di salvaguardia dei diritti fondamentali.

*Sinossi:* Il contributo analizza la sentenza della Corte di giustizia del 13 marzo 2025, che, adita da una corte ungherese, ha riconosciuto l'obbligo per l'autorità nazionale di rettificare i dati relativi all'identità di genere nei registri pubblici, senza subordinare tale rettifica alla prova di interventi chirurgici. Dopo una premessa sullo status dei rifugiati transgender in Ungheria, sono analizzate le questioni affrontate dalla Corte per poi riflettere sul ruolo della protezione dei dati nella salvaguardia dei diritti fondamentali.

---

\* Questo contributo è stato realizzato nell'ambito di una ricerca cofinanziata dall'Unione europea - NextGenerationEU (D.M. n. 737/2021).

*Abstract: The article examines the judgment of the Court of Justice delivered on 13 March 2025, following a request from a Hungarian court, which recognized the obligation of national authorities to rectify gender identity data in public registers without making such rectification conditional on proof of surgical procedures. After an overview of the status of transgender refugees in Hungary, the contribution analyzes the issues addressed by the Court and reflects on the role of data protection in safeguarding fundamental rights.*

## 1. Lo svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe la Corte di Giustizia è intervenuta su questioni interpretative relative al diritto di rettifica dei dati personali, sancito dall'art. 16 del GDPR, con specifico riferimento all'identità di genere, interrogandosi anche sulla necessità del ricorso a trattamenti chirurgici di riassegnazione sessuale per giustificare l'istanza di rettifica<sup>1</sup>.

Al fine di agevolare la comprensione del caso in esame conviene ricostruire gli antefatti che hanno condotto a sollevare le due questioni pregiudiziali su cui interviene la Corte di Giustizia. Nel 2022 VP, di cittadinanza iraniana e avente lo *status* di rifugiato in Ungheria, si rivolge all'autorità ungherese competente in materia di asilo.

Il soggetto, nato donna, ha un'identità di genere maschile. Tuttavia, VP è stato registrato come rifugiato in Ungheria nel 2014 come donna, conformemente alle leggi applicabili. Ciò nonostante egli avesse prodotto, unitamente alla domanda per ottenere lo status di rifugiato, certificati medici di specialisti in psichiatria e ginecologia, a supporto della propria transidentità. Così, VP si è rivolto all'autorità ungherese chiedendo la rettifica dei propri dati personali ai sensi dell'art. 16 GDPR.

L'autorità ungherese ha però rigettato la domanda, rilevando, nella motivazione, che VP non ha dimostrato di aver subito un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale e che i certificati allegati comprovavano soltanto la sua transidentità.

La decisione è stata impugnata da VP di fronte alla Corte di Budapest-Capitale (*Fővárosi Törvényszék*). Col proprio ricorso di annullamento, VP ha lamentato che la transidentità implica necessariamente un cambiamento di identità di genere e che questo è attestato dai certificati medici forniti, richiamando, a proprio supporto, gli artt. 1, 3, 7 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), unitamente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Peraltro, dal 2020 in Ungheria non sarebbe più possibile chiedere il riconoscimento di un cambiamento dell'identità di genere e ciò motiverebbe la scelta di ricorrere all'art. 16 del GDPR.

L'autorità giurisdizionale ungherese ha sollevato tre questioni di interpretazione dell'art. 16 GDPR.

---

<sup>1</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, *VP c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*, in <http://curia.europa.eu>.

A mente della prima ci si chiede se l'autorità nazionale responsabile della tenuta di registri in base al diritto nazionale debba rettificare dati relativi al sesso qualora questo sia cambiato dopo l'inserimento nel registro.

Le questioni seconda e terza che, come si vedrà, sono oggetto di trattazione congiunta da parte dei giudici del Lussemburgo, riguardano invece i requisiti richiesti per l'esercizio del diritto di rettifica del proprio sesso.

Nel presente contributo, seguendo l'argomentazione della Corte e dopo una premessa tesa a chiarire lo status del rifugiato transgender nel sistema ungherese, ci si soffermerà sulle diverse questioni sinora sunteggiate per poi svolgere alcune osservazioni conclusive sul ruolo della tutela dei dati personali rispetto alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali.

## 2. La tutela del rifugiato transgender nell'ordinamento ungherese al cospetto del diritto sovranazionale

Al fine di contestualizzare le questioni sollevate dinanzi alla Corte di giustizia è opportuno svolgere alcune considerazioni rispetto alla peculiarità della vicenda, tenendo conto di come la disciplina ungherese del rifugiato si inserisca nel quadro più ampio della tutela della persona trans.

Anzitutto, è bene operare un chiarimento su quale sia la condizione del ricorrente davanti alla Corte ungherese. Questi, infatti, è una persona transgender, ossia una persona che non si identifica con il sesso biologico attribuito alla nascita e che non si è sottoposta, in tutto o in parte, a trattamenti medico-chirurgici al fine di avere una coincidenza estetica con la propria identità di genere<sup>2</sup>. La sottoposizione a tutti i trattamenti medico-chirurgici per intervenire sul proprio corpo integrerebbe, invece, la diversa fattispecie del transessualismo, *species* del transgenderismo<sup>3</sup>.

Oltre a essere una persona transgender, il ricorrente ha anche lo status di rifugiato da diversi anni, proprio in virtù della sua transidentità<sup>4</sup>.

Ciò premesso, nell'ordinamento ungherese da diversi anni si è registrata una significativa lacuna rispetto alla tutela del soggetto rifugiato transgender, confermata tramite una serie di sentenze rese in seguito a ricorsi giurisdizionali.

<sup>2</sup> Sul punto si v. la ricostruzione di REALE, *Corte europea dei diritti umani e gender bender: una sovversione mite*, in *DPCE-online*, 2, 2017, 409-410, richiamata anche in LIBERALI, *Il transgenderismo fra diritto alla salute e diritto all'identità di genere: problematiche attuali e prospettive future*, in *federalismi.it*, 12, 2025, 139-140.

<sup>3</sup> Entro la categoria del transgenderismo si collocano altresì coloro che «si situano al di là del rigido binarismo di genere» come le persone *bi-gender*, *gender questioning* o *gender variant* come rilevato in POSTERARO, *Transessualismo, rettificazione anagrafica del sesso e necessità dell'intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari: riflessioni sui problemi irrisolti alla luce della recente giurisprudenza nazionale*, in *Riv. it. Med. Leg.*, 4, 2017, 1351.

<sup>4</sup> Sul punto v. C. CIRILLO, SOGGIA, *Diritto d'asilo, orientamento sessuale e identità di genere*, in PELISSERO, VERCELLONE (a cura di), *Diritto e persone LGBTQI+*, Giappichelli, 2022, 195 ss.

Rileva anzitutto la decisione del 27 giugno 2018, n. 6 della Corte costituzionale ungherese (*Alkotmánybíróság*) con cui è stata riscontrata l'esistenza di un'omissione legislativa particolarmente grave.<sup>5</sup> Pur rigettando la domanda proposta, sorta a seguito di rifiuto di registrazione della corretta identità di genere di persona trans, la Corte aveva infatti rilevato la non conformità alla Carta costituzionale ungherese della lacuna in materia di procedura di cambiamento del nome. Siffatta procedura era infatti prevista solo per i cittadini ungheresi, escludendo tutti coloro – rifugiati inclusi – che non possedevano lo status di cittadino. Nella pronuncia, la Corte invitava l'Assemblea Nazionale (*Országgyűlés*) a ottemperare al proprio compito legislativo (ossia colmare la lacuna causa di discriminazione) entro il 31 dicembre 2018<sup>6</sup>.

La lacuna, però, non è stata colmata, tanto che è stata chiamata a pronunciarsi la Corte europea dei diritti dell'Uomo, la quale, nel caso *Rana c. Ungheria*, ha accertato la violazione dell'art. 8 della C.e.d.u. da parte dello Stato ungherese<sup>7</sup>.

Va soggiunto che, nel frattempo, la situazione si è ulteriormente aggravata, perché in Ungheria è stata introdotta una disciplina che specifica la necessità di considerare il genere alla nascita nei registri di stato civile, rendendo così impossibile anche ai cittadini ungheresi il riconoscimento giuridico del proprio genere<sup>8</sup>.

Si intuisce dunque che, in un contesto dove le pronunce della Corte costituzionale ungherese e della Corte europea dei diritti dell'uomo restano inascoltate, l'ultimo strumento di tutela non può che derivare dal diritto eurounitario<sup>9</sup>.

È in questo contesto, dunque, che si collocano le questioni sollevate dal giudice ungherese alla Corte di giustizia.

### 3. Il diritto di rettifica ex art. 16 del GDPR a tutela della transidentità

Nella riflessione dedicata al primo motivo di rinvio – ossia se l'art. 16 GDPR obblighi un'autorità nazionale incaricata della tenuta di registri pubblici a consentire la modifica dei dati ivi contenuti relativi al genere – la Corte di giustizia svolge un'accurata indagine che si concentra, anzitutto, sul fondamento del diritto di rettifica nella CDFUE e nel GDPR.

<sup>5</sup> Decisione 6/2018 (VI.27.) Corte cost. ungherese (*AZ Alkotmánybíróság /2018. (VI. 27.) AB Határozata*), in <https://mkab-en.ikontent.hu>.

<sup>6</sup> Decisione 6/2018, cit., punto 65.

<sup>7</sup> Cedu, 16 luglio 2020, causa 40888/17, *Rana c. Ungheria*, in <https://budoc.echr.coe.int>.

<sup>8</sup> Cfr. sul punto l'interrogazione parlamentare rivolta alla Commissione n. E-003195/2021, reperibile al seguente indirizzo: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003195\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2021-003195_IT.html).

<sup>9</sup> Non a caso nell'interrogazione parlamentare menzionata alla nota precedente si fa espresso riferimento a possibili violazioni del GDPR da parte della disciplina ungherese.

Sul primo fronte rileva l'art. 8 CDFUE<sup>10</sup>, dedicato alla protezione dei dati personali, che riconosce espressamente a ogni persona il diritto di poter accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica<sup>11</sup>.

Di estrema importanza è pure il secondo profilo, dove l'argomentazione della Corte pone in luce il reticolo di principi e regole entro cui si colloca l'istituto del diritto di rettifica.

Per un verso, esso rappresenta espressione di uno dei principi del trattamento, il principio di esattezza, il quale richiede che i dati siano aggiornati, corretti e rettificati tempestivamente<sup>12</sup>; per altro verso, si rileva che il titolare del trattamento deve prevedere modalità per semplificare l'esercizio dei diritti previsti dal regolamento<sup>13</sup>. A chiudere il cerchio, vi è poi il principio di limitazione della finalità. Tale principio ha rilievo centrale in quanto su di esso si costruisce il perimetro dell'esattezza, dato che il carattere esatto dei dati non è un valore assoluto, dovendo essere rapportato alla finalità che si intende perseguire col loro trattamento<sup>14</sup>.

C'è poi un dato che la Corte evoca e che rappresenta, sul piano argomentativo, lo snodo fondamentale per giungere alla risoluzione della questione, se non addirittura l'architrave dell'intera pronuncia.

Conformemente al recente caso *Mousse*<sup>15</sup>, la Corte ricorda che l'art. 16 del GDPR va interpretato alla luce dell'obiettivo perseguito dal regolamento, ossia «garantire un elevato livello di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare del loro diritto alla vita privata»<sup>16</sup>.

In questo modo si pone in luce la capacità del diritto alla protezione dei dati personali di essere uno strumento funzionale alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali<sup>17</sup>.

<sup>10</sup> Reperibile in <https://www.dirittounioneuropea.eu/valore-giuridico-trattati-rango-carta-diritti-fondamentali-ue>

<sup>11</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 24. L'art. 8 rappresenta «il culmine del percorso di emersione e di conseguente costituzionalizzazione» del diritto europeo alla proiezione dei dati personali che offre una tutela significativa tanto nell'ambito analogico quanto in quello digitale come rilevato in O. POLLICINO, BASSINI (a cura di), *Sub art. 8 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, in D'ORAZIO, FINOCCHIARO, POLLICINO e RESTA (a cura di), *Codice della Privacy e Data Protection*, con la collaborazione di G. DE GREGORIO, Giuffrè, 2021.

<sup>12</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 25. Sul principio di esattezza si v. PIZZETTI, *Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. I. Dalla direttiva 95/46 al nuovo Regolamento europeo*, Giappichelli, 2016, 259 ss.; più recentemente, AVVEDUTO, BASUNTI, *Il principio di esattezza*, in BRAVO (a cura di), *Dati personali. Protezione, libera circolazione e governance – I. Principi*, Pacini giuridica, 2023, 263 ss.

<sup>13</sup> *Ibidem*. Il riferimento alle modalità agevolate di esercizio dei diritti si rinvia dal Cons. n. 59 del GDPR.

<sup>14</sup> Ciò è dovuto anche all'intrinseca natura dinamica di diritti con finalità modificative, come quello alla rettifica e, prima ancora, a causa della natura non statica dell'identità personale. Tali diritti, infatti, sono posti «a tutela della proiezione dinamica dei propri dati personali e del rispetto della propria attuale identità personale o morale» (Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2012, n. 5525, in *FI*, 1, I, 2013, 305 con nota di TUCCI. A ciò si è soggiunto che tale circostanza si lega alla «necessaria rispondenza del trattamento dei dati personali ai criteri di proporzionalità, necessità, pertinenza e non eccedenza allo scopo» (CALISAI, *I diritti dell'interessato*, in V. CUFFARO, R. D'ORAZIO, RICCIUTO (a cura di), *I dati personali nel diritto europeo*, Giappichelli, 2019, 344-345). È importante poi rammentare l'esigenza di contestualizzazione dovuta al mutamento nel tempo dell'identità personale. In tema si v. G. FINOCCHIARO, voce *Identità personale (diritto della)*, in *DDP civ*, 2010, 736 ss.

<sup>15</sup> C. giust., 9 gennaio 2025, causa C-394/23, *Mousse c. Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), SNCF Connect*, in <http://curia.europa.eu>.

<sup>16</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 27.

<sup>17</sup> Sul punto cfr. in part. F. MIDIRI, *Proteggere i dati personali con le tutele del consumatore*, in *GDA*, 5, 2021, 615. La strumen-

Benché il riferimento espresso sia solo al diritto alla vita privata («in particolare del loro diritto alla vita privata»), il fatto stesso che si dica «in particolare» è indice di un pluralismo valoriale (non limitato solo a tale diritto)<sup>18</sup>, alla cui salvaguardia è preposta la disciplina in materia di *data protection*.

Sulla base di questa premessa, dunque, non resta che valutare se il diritto di rettifica possa essere impiegato nella fattispecie *de qua*.

Appurato che l'informazione sull'identità di genere rappresenta un dato personale<sup>19</sup>, giusto il riferimento di essa a una persona fisica identificata o identificabile, e che la conservazione nel registro pubblico relativo all'asilo rappresenta un trattamento, si è pienamente nell'ambito applicativo del GDPR.

Si pone però (apparentemente) un ostacolo rispetto all'immediato riconoscimento dell'esasperabilità del diritto di rettifica: spetterebbe, infatti, al giudice nazionale accertare l'esattezza del dato alla luce della finalità del trattamento e «valutare [...] se la raccolta di tale dato abbia lo scopo di identificare la persona interessata»<sup>20</sup>.

In tale contesto, secondo il giudice europeo, il dato in questione dovrebbe concernere non già l'identità di nascita della persona, ma la sua identità di genere.

Qui forse sarebbe stato opportuno puntellare di ulteriori riferimenti questo passaggio, giacché il governo ungherese sembra partire dal presupposto esattamente opposto, ossia che l'identificazione della persona debba passare per l'identità di nascita. Il salto logico che la Corte compie in questo snodo argomentativo, in realtà, è solo apparente, giacché risulta conforme all'ormai consolidato orientamento della Cedu, che valorizza il ruolo dell'identità di genere come elemento dell'identità personale<sup>21</sup>.

---

talità del diritto alla protezione dei dati personali alla tutela di libertà e diritti fondamentali va peraltro intesa nella prospettiva della funzione sociale del trattamento, nonché del necessario bilanciamento tra esigenze di protezione e circolazione che esso implica. In tema cfr. in part. GARDINI, *Le regole dell'informazione. Pluralismo e libertà nell'era dell'intelligenza artificiale*, Torino, 2024, 349; CALIFANO, *Il Regolamento UE 2016/679 e la costruzione di un modello uniforme di diritto europeo alla riservatezza e alla protezione dei dati personali*, in CALIFANO, COLAPIETRO (a cura di), *Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679*, Giappichelli, 3 ss.; COLAPIETRO, *I principi ispiratori del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale*, in *federalismi.it*, 2, 2018 2 ss.; DURST, *Oggetto e finalità: un nuovo statuto giuridico dei dati personali*, in PANETTA (a cura di), *Circolazione e protezione dei dati personali, tra libertà e regole del mercato. Commentario al GDPR, Regolamento EU n. 679/2016 e al d.lgs. n. 101/2018*, Giuffrè, 2019, 58 ss.; DI LORENZO, *La circolazione dei dati personali tra tutela della persona e ordine giuridico del mercato*, in *federalismi.it*, 2019, 22, 1-4; A. RICCI, *Sulla «funzione sociale» del diritto alla protezione dei dati personali*, in *CI*, 2, 2017, 609 ss. Con particolare riguardo all'ipotesi del bilanciamento tra protezione dei dati e perseguimento degli interessi pubblici si v. F. TIGANO, *Protezione dei dati personali e pubblica amministrazione: alcuni spunti di riflessione*, in *Dir. soc.*, 2, 2022, 418-419, nonché, se si vuole, S. FRANCA, *I dati personali nell'amministrazione pubblica. Attività di trattamento e tutela del privato*, Editoriale scientifica, 2023.

<sup>18</sup> In particolare, assumono rilievo anche le libertà economiche. Su tale estensione alle libertà economiche cfr. in part. BRAVO, *Il «diritto» a trattare dati personali nello svolgimento dell'attività economica*, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, 199 ss.; F. MIDIRI, op. cit., 615.

<sup>19</sup> Su tale qualificazione dei dati relativi al genere si v. già C. giust., 9 gennaio 2025, causa C-394/23, cit., punto 30.

<sup>20</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 32.

<sup>21</sup> A titolo esemplificativo, sulla riconducibilità dell'identità di genere all'identità personale, nell'ambito di controversie riguardanti i diritti di persone trans, si v. Cedu, 6 aprile 2017, ricorso 79885/12, 52471/13 et 52596/13, *A.P., Garçon e Nicot*

Peraltro, a concludere l'erroneità della tesi sostenuta dal Governo ungherese milita anche il fascicolo a disposizione della Corte, dove si evince che nel corso della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato l'Ungheria avrebbe ammesso che VP fosse una persona transgender<sup>22</sup>.

C'è, inoltre, un profilo di particolare interesse con riguardo al tema dei trattamenti in ambito pubblico.

Da quanto si evince, infatti, il governo ungherese pare aver sostenuto che le norme adottate ex art. 6, par. 2 e 3 GDPR – ossia le norme adottate per fondare il trattamento per perseguire compiti di interesse pubblico o adempiere a obblighi di legge<sup>23</sup> – possano derogare al diritto di rettifica. Così non è secondo la Corte di giustizia, sia perché queste norme si porrebbero in contrasto con la Carta di Nizza dove riconosce il diritto di rettifica, sia perché sono previsti requisiti particolari, in base all'art. 23 GDPR, per comprimere il diritto di rettifica<sup>24</sup>. Su quest'ultimo profilo si tornerà successivamente, dato che la Corte lo ha meglio precisato rispetto all'analisi della seconda e della terza questione.

Preme ora focalizzare l'attenzione sull'ultimo rilievo svolto dai giudici del Lussemburgo, che pone un significativo monito anche rispetto alle iniziative prese rispetto alla limitazione, in Ungheria, della possibilità di accedere (anche per i cittadini) a procedimenti per il riconoscimento della transidentità.

Qui, infatti, la Corte, pur riconoscendo la competenza in materia di stato civile degli Stati membri, rileva che questa non può spingersi sino a impedire l'esercizio di un diritto come quello di rettifica, riconosciuto e tutelato dalla Carta di Nizza e da un regolamento di fonte eurounitaria (il GDPR), perché ciò configurerebbe una violazione del diritto dell'Unione<sup>25</sup>. Si tratta, invero, di uno schema argomentativo ricorrente nelle pronunce della Corte di giustizia con riguardo a molteplici ambiti<sup>26</sup>, ma che in questo caso consente di affermare

*c. Francia*, in <https://budoc.echr.coe.int>, punto 123; Cedu, 12 settembre 2003, ricorso 35968/97, *Van Kück c. Germania*, in <https://budoc.echr.coe.int>, punto 75. Si rammenta che il punto di svolta nella tutela della transidentità si ha con Cedu, 11 luglio 2002, *Christine Goodwin C. Regno Unito*, ricorso 28957/95, in <https://budoc.echr.coe.int>. Si tratta di pronunce prese in considerazione nel precedente caso C. giust., 4 ottobre 2024, causa C-4/23, *Mirin*, punti 63-67, dove peraltro si aderisce pienamente agli orientamenti della Cedu in ordine alla riconduzione del diritto all'identità sessuale entro l'art. 8 c.e.d.u. (punto 64).

<sup>22</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 33.

<sup>23</sup> In base all'art. 6, par. 2 del GDPR è possibile stabilire regole più rigorose rispetto ai trattamenti per l'esercizio di compiti di interesse pubblico (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR) o per l'adempimento di obblighi di legge (art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR). Secondo l'art. 6, par. 3 del GDPR le basi giuridiche su cui si fondano le due tipologie di trattamenti appena menzionati devono essere rappresentate dal diritto dell'Unione o dello Stato membro. Attraverso plurime modifiche al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cd. Codice privacy), gli attuali artt. 2-ter e 2-sexies prevedono che si possa fare ricorso, a fondamento dei predetti trattamenti, di norme di legge, norme di regolamento e atti amministrativi generali.

<sup>24</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 36.

<sup>25</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 37.

<sup>26</sup> Le fattispecie sono davvero numerose. A titolo esemplificativo si v.: C. giust. 4 ottobre 1991, causa C-246/89, *Commissione c. Regno Unito*, in <http://curia.europa.eu>. In cui si rileva che la competenza degli Stati membri in materia di iscrizione di una nave nei propri registri e per la concessione alla stessa nave del diritto di battere la loro bandiera trova un limite nel divieto di discriminazione basato sulla nazionalità; C. giust., 28 aprile 1998, causa C-158/96, *Kobll*, in <http://curia.europa.eu>, punti 17-20 che, pur ribadendo la competenza degli Stati in materia di sistemi previdenziali, afferma che la natura particolare di alcune

che, anche nel contesto di competenze proprie degli Stati membri, il GDPR funge da presidio non solo del diritto alla *data protection*, ma, più in generale, del diritto dell'Unione<sup>27</sup>.

#### 4. L'esercizio del diritto di rettifica: lo spazio dello Stato membro nel prisma dell'art. 23 GDPR

Con le altre due questioni, in sintesi, ci si chiede quale sia lo standard richiesto per l'esercizio del diritto di rettifica e, in particolare, se la prassi amministrativa di un ente pubblico possa condizionare l'esercizio del diritto di rettifica alla produzione di elementi che attestino la sottoposizione a un trattamento chirurgico di riassegnazione sessuale.

In questa sede si sviluppa maggiormente l'argomentazione relativa all'art. 23 del GDPR. Prima di valutare l'argomentazione della Corte è però necessario rammentare quali garanzie impone l'art. 23 del GDPR per poter comprimere l'ambito applicativo di un diritto relativo al trattamento, come il diritto di rettifica. Si possono identificare tre forme di garanzia che devono sussistere congiuntamente: i) l'adozione di una misura legislativa (ai sensi dell'art. 23, par. 2 del GDPR); ii) la conformità di tale misura alla «essenza dei diritti e delle libertà fondamentali»; iii) il carattere necessario e proporzionato in una società democratica della misura a tutelare motivi di interesse generale tra quelli elencati all'art. 23, par. 1 del GDPR<sup>28</sup>. Sul primo profilo, relativo al carattere legislativo della misura, la valutazione della Corte appare del tutto lineare. Pur ribadendo che spetterà al giudice ungherese verificare l'esistenza di una simile misura legislativa, secondo la Corte il limite al diritto di rettifica è riconducibile unicamente a una prassi amministrativa che, per quanto diffusa nell'ordinamento ungherese, non può assumere di per sé – come è evidente – la consistenza di una misura legislativa<sup>29</sup>.

Sulla sussistenza del secondo requisito, concernente il rispetto dell'essenza dei diritti e delle libertà fondamentali da parte della misura restrittiva dei diritti dell'interessato, la

---

prestazioni di servizi non vale a escludere l'applicazione del principio fondamentale di libera circolazione. Sulla portata della clausola con cui la Corte di giustizia chiama in causa le competenze degli Stati membri cfr. AZOULAI, *The 'Retained Powers' Formula in the Case Law of the European Court of Justice: Eu Law as Total Law?*, in *European Journal of Legal Studies*, 4, 2, 2011, 178 ss.; Boucon, *EU Law and Retained Powers of Member States*, in AZOULAI (ed.) *The question of competence in the European Union*, Oxford University Press, 2014, 168 ss.

<sup>27</sup> Inoltre, mentre nel caso C. giust., 4 ottobre 2024, causa C-4/23, cit., punto 53 era la libera circolazione delle persone a fungere da limite alla competenza degli Stati membri, qui è proprio la disciplina ricavabile dal GDPR a fungere da limite alla discrezionalità degli Stati membri pur nelle loro competenze.

<sup>28</sup> Sul punto si v. CALISAI, *I diritti dell'interessato*, cit., 347 ss.; M. CAPORALE, *Sub art. 23*, in R. D'ORAZIO, G. FINOCCHIARO, O. POLLICINO e G. RESTA (a cura di), op. cit., 391 ss.; M. MIDIRI, S. PIVA, *L'interesse pubblico come base giuridica e come finalità del trattamento dei dati personali*, in S. SCAGLIARINI (a cura di), *Il "nuovo" codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d. lgs. 101/2018*, Giappichelli, 2019, 21 ss.; A. RICCI, *I diritti dell'interessato*, in G. FINOCCHIARO (a cura di), *La protezione dei dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101*, Zanichelli, 2019, 464 ss.

<sup>29</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 44.

conclusione è sostanzialmente analoga. Secondo la Corte, la prassi affermatasi nell'ordinamento ungherese, infatti, pregiudica l'essenza dei diritti all'integrità fisica e morale della persona (art. 3 della CDFUE) e al rispetto della vita privata (art. 7 della CDFUE)<sup>30</sup>. Puntualmente viene ricordato come vi sia una sostanziale corrispondenza tra l'art. 7 della CDFUE e l'art. 8 della C.e.d.u, ricordando che da quest'ultimo derivano obblighi non solo negativi, ma anche positivi in capo agli Stati membri<sup>31</sup>. Da qui, ci si ricollega al recente arresto della Corte di giustizia, il caso *Mirin*<sup>32</sup> – dove già è stata ribadita l'importanza del diritto all'identità di genere –, rammentando altresì che «gli Stati dispongono solo di un potere discrezionale limitato in tale settore»<sup>33</sup>.

Dunque, la necessità di rispettare l'essenza di un diritto fondamentale, come quello al rispetto della vita privata, circostringe il potere di disciplina degli Stati. Il secondo requisito stabilito dall'art. 23 del GDPR diventa così lo strumento operativo per mantenere una sfera di immunità all'essenza di tale diritto fondamentale, disinnescando qualsiasi strumento di compressione, anche laddove contenuto all'interno di una misura legislativa.

Al fine di blindare ulteriormente la propria decisione, la Corte decide di affrontare anche il tema del carattere necessario e proporzionato in una società democratica che la misura restrittiva del diritto di rettifica dovrebbe avere. Il punto è dirimente per apprezzare il margine di discrezionalità di cui dispone ciascuno Stato membro nel richiedere, eventualmente, la previa sottoposizione a intervento chirurgico per accedere alla rettifica. La Corte nega che la sottoposizione all'intervento rappresenti una condizione proporzionata rispetto al fine di garantire l'affidabilità del registro pubblico, ritenendo che «un certificato medico, ivi compresa una previa diagnosi psicologica», rappresenti un elemento di prova sufficiente e pertinente<sup>34</sup>, richiamando anche la giurisprudenza della Cedu<sup>35</sup>. La parte dedicata a questo profilo è molto circoscritta. La concisione della Corte si può giustificare in base al fatto che tale parte della motivazione riveste un ruolo tutto sommato sovrabbondante, a fronte del primo argomento, dirimente, secondo cui la prassi amministrativa ungherese non è qualificabile come misura legislativa.

Nondimeno, nella valutazione di proporzionalità avrebbero potuto assumere rilievo almeno altri due fattori.

Il primo, ricordato dall'Avvocato generale Collins nelle sue conclusioni, attiene al fatto che la richiesta di intervento chirurgico si pone in conflitto con la dignità umana e anche con l'integrità fisica e morale della persona<sup>36</sup>.

<sup>30</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 45.

<sup>31</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 47.

<sup>32</sup> C. giust., 4 ottobre 2024, causa C-4/23, cit., punti 63-65.

<sup>33</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 47.

<sup>34</sup> C. giust., 13 marzo 2025, causa C-247/23, cit., punto 49.

<sup>35</sup> Si allude, in particolare, alla già menzionata Cedu, 6 aprile 2017, causa 79885/12, 52471/13 et 52596/13, cit.

<sup>36</sup> Concl. Avv. gen. Collins presentate il 12 settembre 2024, causa C-247/23, *VP c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság*,

Il secondo, invece, concerne il rapportare la proporzionalità anche al trattamento dei dati personali *de quo*. È infatti evidente che l'accertamento in ordine all'avvenuto intervento chirurgico sottende anche un trattamento non conforme al principio di minimizzazione, e perciò non necessario e non proporzionato in una società democratica, considerate le ragioni legate alla tenuta e alla funzione del registro pubblico relativo all'asilo<sup>37</sup>. Sarebbe infatti paradossale se tra i diritti fondamentali la cui essenza deve essere rispettata non vi sia quello alla protezione dei dati personali.

## 5. Per concludere: la tutela dei dati personali come dispositivo di salvaguardia dei diritti fondamentali

In conclusione, la sentenza in commento – che si segnala per il nitore dell'argomentazione, oltreché per il rilievo dei principi affermati – consente di svolgere alcune riflessioni di sintesi sull'intersezione tra tutela dei dati personali e tutela dei diritti fondamentali *tout court*.

Da un primo punto di vista, si conferma la capacità del GDPR di porsi come dispositivo di tutela immediata e diretta del singolo. Come visto, la necessità di tutelare l'identità di genere di VP, infatti, ha trovato supporto tanto nella giurisprudenza costituzionale ungherese, quanto nella Corte europea dei diritti dell'uomo, ma ciò non è stato sufficiente, a fronte di una politica legislativa, quale quella ungherese, che si pone in aperto conflitto con i diritti della comunità trans.

Il GDPR, di contro, riconosce dei diritti relativi al trattamento il cui esercizio può essere funzionalizzato all'affermazione della propria identità di genere. Così, il diritto di rettifica deve essere riconosciuto da qualsiasi autorità, anzi, a essere più precisi, da qualsiasi soggetto titolare del trattamento, pubblico o privato che sia. D'altronde, come ci ricorda la pronuncia, la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rappresenta la finalità primaria

---

punto 48. Peraltro, il termine “necessario” nella giurisprudenza della Cedu è stato ricollegato a un «bisogno imperioso della società. Qualitativamente diverso da una semplice esigenza», come ricorda M. CAPORALE, *Sub art. 23*, cit., 397, con riguardo ai casi Cedu, 22 ottobre 1981, ricorso 7525/76, *Dudgeon c. Regno Unito*, in <https://budoc.echr.coe.int> e Cedu, 17 aprile 2012, ricorso 20071/07, *Piechowicz c. Polonia*, in <https://budoc.echr.coe.int>.

<sup>37</sup> Non bisogna trascurare che si sta trattando di dati particolari, nella specie relativi alla salute che si aggiungerebbero a quelli, già di estrema delicatezza, desumibili dai certificati. Sull'approccio rigoroso, in termini di minimizzazione, in relazione all'utilizzo di dati relativi alla salute per finalità diverse da quelle di cura si possono considerare anche alcuni provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, per esempio Garante privacy, 12 ottobre 2023, n. 473, in <https://www.garanteprivacy.it>, relativo all'utilizzo di dati contenuti nel dossier sanitario dei dipendenti di una struttura ospedaliera per finalità di organizzazione dei turni ospedalieri e valutazione della qualità dei servizi erogati nell'emergenza pandemica; Garante privacy, 14 novembre 2024, n. 710, in <https://www.garanteprivacy.it>, ove si censura un modello di certificazione, rilasciato ad una paziente per giustificare un'assenza dal lavoro, a causa dell'indicazione nello stesso del reparto ove questa si era recata per ricevere la prestazione sanitaria. Da ultimo, si ricordi che rispetto al trattamento di dati relativi alla salute l'esigenza di proporzionalità discende anche dall'art. 8 della C.e.d.u. Per una recente applicazione della logica di proporzionalità da parte della Cedu con riferimento a una fattispecie di trattamento dei dati di soggetti sieropositivi si v. FRANCO, *Il trattamento di dati relativi alla sieropositività tra CEDU e diritto interno*, in q. *Riv.*, 6, 2024, 610 ss.

del GDPR. Certamente, vi possono essere casi in cui più libertà sono in conflitto – si pensi solo alle frizioni tra protezione delle persone fisiche e libera circolazione dei dati –, ma in una fattispecie come quella in esame la violazione del GDPR si collega direttamente alla violazione di un diritto fondamentale, rafforzando il ruolo di un diritto dell'interessato, come il diritto di rettifica.

Questa prospettiva, a ben vedere, conferma la configurabilità del sistema di tutela dei dati personali come un dispositivo in grado di adattarsi nella prospettiva di assicurare l'effettiva salvaguardia di diritti e libertà fondamentali.

Le modalità di adattamento differiscono profondamente in base alle peculiarità della fattispecie.

In presenza di una disciplina settoriale che offre già forme di tutela il diritto alla protezione dei dati personali può porsi in una logica complementare; dunque, come sistema rimediabile il cui ambito non esclude quello proprio di un'altra disciplina. È quanto è emerso, nella giurisprudenza amministrativa, a fronte del concorso tra tutela dei dati personali e tutela in materia di pratiche commerciali scorrette, dove i due sistemi rimediali vengono tenuti distinti, benché ritenuti coordinati nell'ottica di un sistema di tutela multilivello<sup>38</sup>. Al tempo stesso, pur in presenza di un'altra disciplina settoriale, la tutela dei dati personali può rappresentare una forma di tutela che permette di integrare la fattispecie su cui interviene un'altra soluzione rimediabile. È quanto invece si è affermato, nella giurisprudenza europea, tramite il confronto tra diritto alla protezione dei dati personali e diritto *antitrust*, dove la violazione del GDPR può fornire elementi di prova per l'accertamento di illeciti come l'abuso di posizione dominante<sup>39</sup>.

Nella pronuncia in commento, invece, emerge la tendenza suppletiva del GDPR, la capacità di adattarsi nella forma di una *extrema ratio* per tutelare situazioni per cui l'ordinamento non prevede garanzie o soluzioni rimediali effettive.

Questo meccanismo ha altresì il vantaggio di rafforzare l'integrazione all'interno dell'UE, dal momento che opera anche una limitazione della discrezionalità degli Stati membri, pure nelle materie che rimangono nella loro competenza come, in questo caso, lo stato civile. Si tratta di una circostanza che, tuttavia, può generare anche criticità: l'avanzare della tutela dei dati, con la contestuale erosione di alcuni spazi di discrezionalità riservati agli Stati membri, può non essere accettata così facilmente da questi ultimi.

Al netto di ciò, c'è un dato ulteriore da apprezzare rispetto alla pronuncia in esame: essa, infatti, riconosce che gli istituti ricavabili del GDPR non sono unicamente dotati di un intrinseco vincolo che li lega alla tutela dei diritti fondamentali, ma si pongono anche come

<sup>38</sup> Si allude alla sentenza Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2021, n. 2631, in *GDA*, 5, 2021, 609, con nota di F. MIDIRI e in *Riv. reg. mercati*, 2, 2021, 363, con nota di S. FRANCA.

<sup>39</sup> Il riferimento va a C. giust., 4 luglio 2023, causa C-252/21, *Meta Platforms Inc. et al. c. Bundeskartellamt*, in *DPCEonline*, 1, 2024, con nota di BELLOMO, in *FI*, 12, 2023, 583, con nota di DAVOLA, in *Riv. reg. mercati*, 2, 2023, 503, con nota di LICASTRO e in *Italian Journal of Public Law*, 1, 2024, 239, con nota di PARONA.

strumenti che forniscono un modello di tutela di tali diritti. Si pensi, a tal proposito, a come i requisiti previsti dall'art. 23 GDPR per limitare i diritti dell'interessato siano utili a far emergere eventuali limitazioni a diritti fondamentali come il diritto all'identità di genere. L'ordito di regole e principi ricavabili dal GDPR individua, dunque, uno specifico modello di tutela di libertà e diritti fondamentali, funzionale alla diffusione e alla salvaguardia di standard comuni. In tal guisa, la tutela dei dati ha il vantaggio di funzionare non solo individuando «confini invalicabili»<sup>40</sup> per i singoli Stati membri, ma anche favorendo un'integrazione basata su una dimensione squisitamente garantistica<sup>41</sup>.

Questo profilo di ordine generale assume poi un rilievo specifico nell'ambito delle procedure di riconoscimento del genere delle persone trans. In particolare, il modello di tutela offerto dal GDPR pare porsi in sinergia con le riflessioni tese a individuare nel procedimento amministrativo (piuttosto che nel procedimento giurisdizionale) la sede ideale per poter far fronte alle istanze di riconoscimento di genere proprie della comunità trans<sup>42</sup>. Sono infatti le modalità di esercizio del diritto di rettifica in base al GDPR, basate sulla dialettica tra titolare e interessato, a presupporre una sede procedimentale in cui questa dialettica possa dispiegarsi<sup>43</sup>. Questa prospettiva nell'ambito dei percorsi di affermazione di genere, si rivela preziosa non solo perché offre una soluzione a fronte di problemi che hanno una rilevanza costituzionale<sup>44</sup>, ma anche perché permette di superare una visione medicalizzata dell'esperienza trans<sup>45</sup>.

<sup>40</sup> Si allude ai confini invalicabili a presidio della *rule of law* secondo la ricostruzione contenuta in (in altra versione A. VON BOGDANDY, P. BOGDANOWICZ, CANOR, M. SCHMIDT, M. TABOROWSKI, *Un possibile momento costituzionale per lo Stato di diritto europeo: i confini invalicabili*, in *QCost*, 4, 2018, 855 ss. (si parla di "red lines" in A. VON BOGDANDY, P. BOGDANOWICZ, CANOR, M. SCHMIDT, M. TABOROWSKI, *Drawing Red Lines and Giving (Some) Bite – the CJEU's Deficiencies Judgment on the European Rule of Law*, in *VerfBlog*, 3 agosto 2018). Le riflessioni sui confini invalicabili (o *red lines* che dir si voglia) sono scaturite dal commento a C. giust. 25 luglio 2018, causa C-216/18, PPU, in <http://curia.europa.eu>.

<sup>41</sup> Sulla carenza di tale dimensione in alcuni percorsi di integrazione eurounitaria degli ultimi anni si v. B. MARCHETTI, *Sviluppi recenti nell'amministrazione dell'Unione europea: integrazione, disintegrazione o rigenerazione?*, in *RTDPub*, 2, 2018, 509 ss.

<sup>42</sup> Si allude alle riflessioni sorte nell'ambito del progetto PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S." (*Transsexuals' Rights and Administrative Procedure for Name and Sex Rectification*), P.I. Nicola Posteraro. Sulla valorizzazione della logica procedimentale nelle procedure di riconoscimento di genere e sulle diverse implicazioni di essa si v. in part. POSTERARO, *Il progetto PRIN PNRR 2022 "T.R.A.N.S." (Transsexuals' Rights and Administrative Procedure for Name and Sex Rectification): lo stato dell'arte, gli obiettivi, la metodologia e i risultati attesi*, in *BiolaW Journal – Rivista di Biodiritto*, 3, 2024, 8 ss.; CARDACI, *Dal processo civile al procedimento amministrativo di riaccertamento del genere: verso una tutela rapida ed efficace del diritto all'identità personale della persona trans*, *ivi*, 19 ss.; CASSATELLA, *Il progetto T.R.A.N.S.: dal processo al procedimento (e ritorno)*, *ivi*, 21 ss.; MAGLIARI, *Identità di genere e percorsi di autodeterminazione: dal processo al procedimento?*, *ivi*, 53 ss.

<sup>43</sup> Sulle dinamiche di integrazione fra procedimento amministrativo e procedure per l'esercizio di diritti sia consentito il rinvio a S. FRANCA, *La semplificazione nelle modalità di trattamento dei dati personali da parte della pubblica amministrazione*, in *DP*, 2, 2021, 656 ss.

<sup>44</sup> Prova ne è la pronuncia Corte cost., 23 luglio 2024, n. 143, su cui si v., in part., POSTERARO, LIBERALI, *Sul non binarismo di genere e sull'autorizzazione giudiziale a effettuare gli interventi chirurgici di affermazione di genere*, Editoriale scientifica, 2025.

<sup>45</sup> Sulle criticità di questa visione cfr. C.M. REALE, *Il lento incedere dei diritti trans: una prospettiva critica sulla giurisprudenza delle corti sovranazionali europee*, in *BiolaW Journal – Rivista di Biodiritto*, 3, 2024, 135 ss.